



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA

DEL 03-04-2019

Ufficio: 2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO

Oggetto: DIVIETO PERMANENTE AL TRANSITO DI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 T LUNGO VIA PARINI, VIA MARCONI E VIA RIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Visti** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali spetta ai Responsabili di Area la Gestione dell'Ente;
- Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- Premesso** che è stato rilevato un incremento del traffico di mezzi pesanti lungo le vie Parini, Marconi e Riva, site nella frazione Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (Vi);
- Visto** che il Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. dispone:
- all'art. 5 comma 3 che: *"I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"*;
- all'art. 6 comma 4 che: *"L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"*;
- Evidenziato** che le vie Parini, Marconi e Riva sono prive dei requisiti strutturali dimensionali (larghezza) necessari a consentire il traffico di veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t;
- Ritenuto** pertanto che detto transito assume carattere di estrema pericolosità afferente in particolar modo l'incolumità degli utenti deboli della strada quali pedoni e ciclisti;
- Richiamato** l'art. 1 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
- Rilevati** altresì i ripetuti danneggiamenti al patrimonio pubblico avvenuti a causa delle manovre di mezzi pesanti nei pressi dell'incrocio di via Parini-via Marconi-via Riva;
- Considerata** quindi la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale istituendo il divieto di transito permanente nelle vie Parini - Marconi e Riva di questo Comune ai veicoli di massa a pieno carico superiore a tonnellate 7,5;

- Tenuto conto** che la limitazione della circolazione disposta dalla presente ordinanza esclude i veicoli che non abbiano altra possibilità di raggiungere aziende presso cui effettuare le manovre di carico e scarico merci;
- Ritenuto** necessario dare corso al presente provvedimento;
- Visti** -il D. L.gs n. 285 del 30.04.1992:
-il Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con DPR 495/92;
-la legge 29 luglio 2010, n. 120;
- Visto** il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale
L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE AL TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 T nelle seguenti vie:

- Parini
- Marconi
- Riva

La limitazione esclude i veicoli che non abbiano altra possibilità di raggiungere aziende presso cui effettuare le manovre di carico e scarico merci. Tale condizione dovrà essere dimostrata a richiesta della Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri e degli altri organi preposti con l'esibizione di bolle, documentazioni di accompagnamento, fatture o documento equipollente.

Apposita segnaletica, sulla quale verranno riportati gli estremi della presente Ordinanza a norma dell'art. 77, comma 7, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., verrà posta in loco su indicazioni e disposizioni del Servizio di Polizia Locale.

La Polizia Locale, o chiunque abbia titolo, è incaricata della verifica dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERSO

La presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente al T.A.R. Veneto o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. 285/92 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Resta inteso che siano salvaguardati i diritti legittimi di terzi.

DISPONE

1. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale;
2. L'invio di copia del presente atto al Consorzio di Polizia Locale NordEst Vicentino;
3. L'invio di copia del presente atto al Comando dei Carabinieri – Stazione di Torri di Quartesolo;
4. L'invio di copia del presente atto al Comune di Grisignano di Zocco;
5. L'invio di copia del presente atto al Comune di Camisano Vicentino;

AVVISA

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile area 2 tecnica;

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 TECNICA

Geom. Alida Terzo

